

Bruxelles, 11.10.2019
COM(2019) 457 final

2019/0217 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Gli obiettivi dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra l'Unione europea e il Canada ("le parti"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016 ed è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

2.2. Il comitato misto CETA

Il comitato misto CETA è istituito a norma dell'articolo 26.1 dell'accordo, in virtù del quale il comitato misto CETA è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Canada ed è copresieduto dal ministro del Commercio internazionale del Canada e dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio, o dai rispettivi delegati. Il comitato misto CETA si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti e stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno. Il comitato misto CETA è responsabile di tutte le questioni riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti e dell'attuazione e applicazione di tale accordo. Una parte può sottoporre al comitato misto CETA qualunque questione relativa all'attuazione e all'interpretazione di tale accordo, o qualunque altra questione riguardante il commercio e gli investimenti tra le parti.

In conformità all'articolo 26.3 dell'accordo il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni, di comune accordo, su qualunque questione nei casi previsti da tale accordo. Le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti sono tenute ad attuarle.

A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 4, dell'accordo, i comitati specializzati, compreso il comitato per i servizi e gli investimenti, possono sottoporre progetti di decisione all'adozione del comitato misto CETA.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato misto CETA e dei comitati specializzati¹, tra una riunione e l'altra il comitato misto CETA può, previo mutuo consenso delle parti dell'accordo, adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. A tale scopo, i copresidenti trasmettono il testo scritto della proposta ai membri del comitato misto CETA conformemente all'articolo 7 del regolamento e fissano un termine entro cui i membri possono comunicare eventuali preoccupazioni o le

¹ Decisione 001/2018 del comitato misto CETA, del 26 settembre 2018, recante adozione del proprio regolamento interno e di quello dei comitati specializzati (GU L 190 del 27.7.2018, pag. 13), disponibile sul sito web della DG TRADE all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157677.pdf.

modifiche che intendono apportare. Le proposte adottate sono comunicate in conformità all'articolo 7 dopo la scadenza del termine e sono iscritte nel verbale della riunione seguente.

2.3. L'atto previsto del comitato misto CETA

Il comitato misto CETA sarà chiamato ad adottare una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è pertanto quella di dare attuazione all'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo.

L'atto previsto vincolerà le parti. L'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce quanto segue: "Le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle."

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

A norma del punto 6, lettera f), dello strumento interpretativo comune sull'accordo, l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada hanno convenuto di avviare immediatamente i lavori futuri sull'attuazione delle disposizioni dell'accordo relative alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti, il cosiddetto "sistema giurisdizionale per gli investimenti"².

A norma dell'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo, "[i]l comitato misto CETA adotta senza indugio una decisione per dare risposta alle seguenti questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello: a) supporto amministrativo; b) procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'appello e per il rinvio di questioni al tribunale ai fini della modifica della sentenza, se del caso; c) procedura per occupare un posto vacante in seno al tribunale d'appello e a una divisione del tribunale d'appello costituita per istruire una causa; d) retribuzione dei membri del tribunale d'appello; e) disposizioni relative alle spese del procedimento d'appello; f) numero dei membri del tribunale d'appello; e g) qualunque altra questione che ritenga necessaria per il buon funzionamento del tribunale d'appello".

Il punto 6, lettera g), dello strumento interpretativo comune sull'accordo prevede quanto segue: "Il CETA è il primo accordo che include un meccanismo di appello che consentirà di rimediare a errori e garantirà la coerenza delle decisioni del tribunale di primo grado." Inoltre la dichiarazione n. 36 della Commissione e del Consiglio, iscritta nel verbale del Consiglio in occasione dell'adozione da parte del Consiglio della decisione di autorizzare la firma del CETA a nome dell'Unione, prevede quanto segue: "Il meccanismo d'appello previsto all'articolo 8.28 del CETA sarà organizzato e migliorato così da renderlo del tutto idoneo ad assicurare la coerenza delle decisioni rese in primo grado e a contribuire in tal modo alla certezza giuridica. In tale contesto si presuppone in particolare quanto segue: la composizione del tribunale d'appello sarà organizzata in modo da assicurare la più ampia permanenza possibile. Sarà previsto che ogni membro del tribunale d'appello abbia l'obbligo di mantenersi aggiornato sulle decisioni rese da divisioni del tribunale d'appello di cui non fa parte. Il tribunale d'appello dovrà potersi riunire in "Grande sezione" nelle cause che sollevano questioni di principio importanti o sulle quali le divisioni del tribunale d'appello hanno pareri discordanti."³

² Strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 3).

³ Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 9).

L'atto previsto attua questi impegni includendo norme dettagliate in merito alla composizione del tribunale d'appello e alle disposizioni amministrative (articolo 2 dell'atto previsto) nonché in merito allo svolgimento del procedimento d'appello (articolo 3). L'atto previsto entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo (articolo 4).

La presente proposta è in linea con altre iniziative sull'attuazione del sistema giurisdizionale per gli investimenti del CETA. In particolare, dal giugno 2018 la Commissione collabora con gli Stati membri in seno al comitato della politica commerciale sui servizi e gli investimenti del Consiglio e con il Canada all'elaborazione di un pacchetto di quattro progetti di decisione riguardanti:

- norme volte a dare risposta a questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo;
- un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo;
- norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia in conformità all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo; nonché
- norme sulla procedura per l'adozione di interpretazioni conformemente all'articolo 8.31, paragrafo 3, e all'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo.

Sono in corso ulteriori lavori su altri settori di attuazione del sistema giurisdizionale per gli investimenti, anche per quanto riguarda la selezione, la nomina e la retribuzione dei membri del tribunale e del tribunale d'appello. Sebbene l'importo della retribuzione dei membri del tribunale e del tribunale d'appello sia oggetto di discussioni con gli Stati membri e il Canada, secondo le stime realizzate in passato dalla Commissione i costi fissi annuali del sistema giurisdizionale per gli investimenti del CETA ammonterebbero a circa 800 000 EUR, da ripartire equamente tra il Canada e l'UE⁴. L'incidenza di tali costi fissi sul bilancio dell'UE sarebbe pertanto di circa 400 000 EUR all'anno. Questi costi saranno iscritti nel bilancio dell'UE per il 2021.

È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto CETA in riferimento all'atto previsto al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono

⁴ Si tratta delle stime dei costi fissi annuali del sistema giurisdizionale per gli investimenti del CETA (in assenza di controversie), ossia della retribuzione di base dei membri del tribunale e del tribunale d'appello.

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto CETA è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo").

L'atto che il comitato misto CETA è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti nel diritto internazionale a norma dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. LINGUE FACENTI FEDE E PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato misto CETA attuerà l'accordo per quanto riguarda la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, è opportuno adottare tale atto in tutte le lingue facenti fede dell'accordo⁶ e pubblicarlo, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

⁶ A norma dell'articolo 30.11 (Testi facenti fede) dell'accordo, l'accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio⁷ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio⁸ prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 26.3, paragrafo 1, dell'accordo, nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall'accordo.
- (4) A norma dell'articolo 26.3, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell'espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle.
- (5) A norma dell'articolo 8.28, paragrafo 7, dell'accordo, il comitato misto CETA è chiamato ad adottare una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto CETA sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto CETA relativa al tribunale d'appello, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo,

⁷ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

⁸ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto CETA per quanto riguarda l'adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione del Consiglio.

Articolo 2

1. La decisione del comitato misto CETA è adottata in tutte le lingue facenti fede dell'accordo.
2. La decisione adottata dal comitato misto CETA è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente